

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 222/43/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ricorrente, quale erede legittima del coniuge, vantava un credito d'imposta complessivo di € 11.431,00; il contribuente Za. Ga., coniuge defunto della ricorrente, aveva cessato l'attività professionale in data 31/12/02 con il credito prima precisato; in sede dell'ultima dichiarazione (regolarmente presentata con il Mod. Un. 2003) indicava il credito a rimborso nel relativo quadro RX, mentre non presentava il mod. VR; in data 28/3/08, la ricorrente, presentava richiesta di rimborso per ottenere il pagamento integrale della somma vantata; formatosi il silenzio rifiuto sulla citata domanda di rimborso, la stessa, come sopra rappresentata e difesa, proponeva tempestivamente il presente ricorso avverso il silenzio opposto dall'Ufficio, per i motivi dettagliatamente descritti nell'atto d'impugnazione e così di seguito riassunti:

il silenzio opposto dall'Ufficio, è illegittimo in quanto la ricorrente è legittimamente titolare del diritto al rimborso del credito IVA, considerato che la prescrizione della dichiarazione dei redditi è di anni dieci e che l'omessa presentazione del relativo modello VR non implica la perdita del credito;.

Pertanto rassegnava le seguenti conclusioni:

- condannare l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 1- ad eseguire il rimborso della somma di € 11.431,00, oltre interessi maturati e maturandi; vittoria di spese ed onorari.

In data 13/11/09, si costituiva in giudizio l'Ufficio di Milano 3, il quale ribadiva la legittimità e fondatezza del rifiuto, pertanto concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Nello specifico l'Ufficio eccepiva che il modello VR è condizione indispensabile per attestare la volontà del contribuente di richiedere il rimborso dell'eccedenza IVA emergente dalla dichiarazione.

IN FATTO ED IN DIRITTO

La Commissione, esaminata la documentazione in atti, tenuto conto di quanto emerso in udienza e camera di consiglio, ritiene che la richiesta avanzata dalla ricorrente sia fondata.

Nel caso in esame, va premesso che la Corte di Cassazione con sentenza del 2.10.1996 n° 8602, ha ammesso l'utilizzo del credito di un'annualità precedente, anche in caso di successiva dichiarazione omessa; tesi questa rafforzata in seguito con l'entrata in vigore dell'art. 5 comma 1 del D.L.vo 18.12.1997 n° 471 che, in sostanza, completa la disposizione contenuta nell'art. 55 del DPR n° 633/72 (in tal senso anche cassazione n° 544 del 20.01.1997). La stessa Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n° 60 dell'8.05.2001, segue lo stesso indirizzo delle predette pronunce.

Se il credito va riconosciuto anche in caso di mancata presentazione della dichiarazione, a maggior ragione va riconosciuto nel caso in cui lo stesso non sia stato richiesto con la compilazione dello specifico Mod. VR.. In ogni caso, argomentare in senso difforme al riconoscimento del credito, significherebbe beneficiare di un indebito arricchimento approfittando del verificarsi di meri errori formali palesemente privi di contenuto sostanziale, visto che l'esistenza del credito oggetto di controversia non viene messo in discussione neanche in ragione del quantun debetur.

In ogni caso, sul presupposto che la prescrizione della dichiarazione dei redditi è di anni dieci e che la compilazione del quadro RX ha consentito all'A.F. di essere messa a conoscenza del credito IVA, è da ritenere legittima e fondata la richiesta di rimborso per indebito oggettivo, per cui il ricorso va accolto e per l'effetto si dispone il rimborso del

credito IVA dell'anno d'imposta 2002, di cui al Mod. Un. 2003 - quadro RX- in ragione di € 11.431,00, oltre interessi di legge; mentre, in considerazione della mancata presentazione del Mod. VR, predisposto nello specifico alla richiesta di rimborso, si ritiene ricorrano giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite

P.Q.M.

accoglie il ricorso;
spese compensate.